

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

PROPOSTA N. 34263

Torino, 14/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 797, EX RIFOMETAL-TEKSID (EX SIN BASSE DI STURA). PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.

Vista la determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 con la quale è stato autorizzato l'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente per il sito ex Rifometal a seguito della presentazione del progetto da parte della società Teksid s.p.a., il quale ha previsto una durata complessiva dell'intervento pari a 120 settimane.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1703 del 26/04/2021 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dalla società Teksid s.p.a. per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica del sito in oggetto, approvato ed autorizzato con determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021.

Considerato che in data 10/5/2021, come comunicato da Teksid s.p.a. con nota pec del 6/05/2021 (ns. prot. 3907 del 7/05/2021), hanno avuto inizio i lavori e che pertanto gli stessi sarebbero dovuti terminare entro il 28/08/2023.

Considerato che con nota prot. 68261 del 26/7/2022 (ns. prot. 6691 del 26/7/2022) Arpa Piemonte, a seguito di quanto rilevato durante il sopralluogo esperito in data 21/7/2022 presso il cantiere per i lavori in corso nel sito in oggetto da parte di Teksid s.p.a., ha ritenuto necessaria l'immediata sospensione dei lavori di movimentazione dei materiali nel sito, richiedendo la presentazione del piano di monitoraggio delle polveri, così come previsto nella determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4148 del 9/9/2022 con la quale è stato approvato, con prescrizioni, il piano di monitoraggio delle polveri e **considerato** che con medesima determinazione dirigenziale è stata richiesta la trasmissione di un nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori, dopo l'autorizzazione da parte di Arpa Piemonte alla ripresa degli stessi, che tenesse in conto del periodo di sospensione di cui sopra.



Vista la nota inviata via pec da Teksid s.p.a. in data 26/10/2022 (ns. prot. 9626 del 26/10/2022) con la quale, a seguito della nota di Arpa Piemonte prot. 88294 del 30/09/2022 (ns. prot. 8775 del 30/09/2022) con cui ha comunicato che potevano riprendere i lavori previsti dal progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente approvato, ha trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma, con previsione del termine di tutti i lavori nella 42^a settimana dell'anno in corso, e pertanto a tutto il 22/10/2023.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1219 del 14/03/2023 con la quale è stata approvata ed autorizzata la prima variante non sostanziale al progetto approvato relativa alle modalità esecutive ed ai materiali da impiegarsi nella realizzazione delle piste carrabili e del sistema di contenimento del capping superficiale previsti.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3799 del 6/07/2023 con la quale è stata approvata ed autorizzata la seconda variante non sostanziale al progetto inerente alle modifiche alla canaletta perimetrale di raccolta delle acque meteoriche ed ai punti di scarico temporaneo nel lago Bechis (ns. prot. 5132 del 9/05/2023, 5886 del 29/05/2023 e 6778 del 20/06/2023).

Considerato che nel corso dei lavori Teksid s.p.a. ha più volte fatto presente, anche informalmente, che il verificarsi di fenomeni di esondazione improvvisi da parte della bealera Barolo, esterna al sito e di proprietà demaniale, nelle aree perimetrali lungo la fascia est non consente il proseguimento delle lavorazioni previste in tali zone del sito in oggetto (ns. prot. 5822 del 26/05/2023 e prot. 7998 del 20/07/2023).

Preso atto che il verificarsi di tali fenomeni non ha consentito il normale proseguimento delle attività di cantiere secondo le normali condizioni lavorative e **considerato** che a seguito dei pareri richiesti da parte della Divisione Qualità Ambiente con nota prot. 6184 del 6/06/2023 e di quanto emerso nel corso del tavolo tecnico del 6/07/2023 e della conferenza dei servizi del 25/09/2023 convocati dalla Divisione stessa per il superamento delle problematiche inerenti ai fenomeni di esondazione della bealera Barolo non si è ancora raggiunta una conclusione definitiva e risolutoria.

Vista la nota inviata via pec da Teksid s.p.a. in data 7/11/2023 (ns. prot. 11479 del 8/11/2023) con la quale è stata richiesta una proroga dei termini a tutto il 30/04/2024 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente per il sito in oggetto, motivata dai rallentamenti e/o sospensioni delle lavorazioni previste a causa delle precipitazioni meteoriche e delle esondazioni della bealera Barolo avvenute nel corso dei lavori a tutto il mese di luglio, nonché a seguito della presentazione della seconda proposta di variante in corso d'opera, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3799 del 6/07/2023.

Considerato che con medesima nota è stato trasmesso l'aggiornamento del cronoprogramma, già anticipato in occasione della trasmissione dello stato di avanzamento lavori n. 6 (ns. prot. 10015 del 26/09/2023).

Ritenute valide le motivazioni espresse nella nota trasmessa da Teksid s.p.a. in data 7/11/2023 (ns. prot. 11479 del 8/11/2023), in particolare il rallentamento e/o la sospensione delle lavorazioni stesse a seguito delle precipitazioni meteoriche e/o dei fenomeni di esondazione da parte della bealera Barolo registrate a tutto luglio 2023 in quanto eventi non determinabili né imputabili alla ditta esecutrice dei lavori.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della

contaminazione, in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e ad oggi la maggior parte dell'area è stata già impermeabilizzata, ma consente il proseguimento delle lavorazioni di messa in sicurezza permanente, così come approvate ed autorizzate, in modo tale da garantire una corretta esecuzione delle stesse.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al 30/04/2024 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito codice anagrafe 797 – Ex Rifometal, presso il sito ex SIN di Basse di Stura in Torino, così come approvati ed autorizzati con determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 e relative varianti in corso d'opera approvate ed autorizzate con le determinazioni dirigenziali n. 1219 del 14/03/2023 e n. 3799 del 6/07/2023;

2) **di trasmettere** la presente determinazione a Teksid s.p.a. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Amministrativa Patrimonio e Ecogeo Studio Associato;

3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di



Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'